



LA LETTRE FISCALE

**CIRCOLARE
INFORMATIVA**

Notiziario mensile

Marzo 2020

N E W S

COVID-19: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI VENDITA AL DETTAGLIO DAL 12 MARZO 2020 AL 25 MARZO 2020

Nella serata di mercoledì 11 marzo 2020 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19: l'obiettivo è quello di limitare gli spostamenti sull'intero territorio nazionale. Dal 12 marzo 2020 cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 e di cui al D.P.C.M. 9 marzo 2020.

Le nuove disposizioni si applicano all'intero territorio nazionale, comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione).

Le disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020

Sono sospese dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020:

- 1) le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- 2) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
- 3) le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.



Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Per qualsiasi attività che non rientra nelle casistiche di sospensione di cui ai punti 1), 2) o 3) e, pertanto, rimane aperta, deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Restano garantiti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Negli allegati 1 e 2 del decreto vengono dettagliate le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e le attività inerenti i servizi alla persona che, compatibilmente con le disposizioni previste, possono rimanere aperti.

In ordine alle attività produttive ed alle attività professionali si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, vengano adottati strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- f) per le sole attività produttive, siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

Vengono, inoltre, favorite da parte del D.P.C.M. le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Le Pubbliche Amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della Legge n.81/2017 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Negli allegati 1 e 2 al D.P.C.M. sono riportate le attività che possono rimanere aperte:

ALLEGATO 1 al D.P.C.M. - "COMMERCIO AL DETTAGLIO"

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

ALLEGATO 2 al D.P.C.M. - "SERVIZI PER LA PERSONA"

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

Permangono ancora dubbi in relazione alle attività imprenditoriali quali edili, fabbri, idraulici, ecc. il cui lavoro può essere svolto sia presso la propria officina/laboratorio sia presso il cliente finale, sia con il supporto di operai sia autonomamente. Per tali soggetti, in assenza di una chiara regolamentazione nel decreto, pare di poter concludere che non vi siano obblighi di chiusura; ciò posto, in mancanza di chiarimenti ufficiali, deve applicarsi il buon senso e laddove l'attività non venga sospesa su iniziativa del titolare, si raccomanda il rispetto delle distanze di legge (1 metro) e l'attenzione agli spostamenti, che devono sempre e solo avvenire per le motivazioni ammesse. Per quanto riguarda le attività professionali, il decreto non evidenzia alcun obbligo di chiusura; ovviamente anche in questo caso valgono le prescrizioni sanitarie (in primis la distanza tra le persone) che riguardano anche le altre attività non bloccate.

N.B.

Entro la fine di questa settimana verrà emanato un decreto "fiscale" che sospenderà alcuni pagamenti in scadenza nei prossimi giorni. In data 10 marzo 2020 è stato emanato dall'ABI un comunicato stampa che consente già da oggi di sospendere o allungare i finanziamenti concessi fino al 31 gennaio 2020 (l'Addendum all'Accordo per il Credito 2019 è disponibile al *link*

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/addendum%202020%20-%20def.pdf).

Verrete tutti tempestivamente aggiornati.

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D. Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionatesi dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8% (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Proroga per la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati per la dichiarazione precompilata

Gli amministratori di condominio devono comunicare le spese sostenute per le parti comuni di edifici condominiali all'Anagrafe tributaria relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (anche con adozione di misure antisismiche), di riqualificazione energetica e degli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici, oltre che per il *bonus* verde. Il termine previsto per la comunicazione dei dati riferita al periodo di imposta 2019 è prorogato dal 28 febbraio 2020 al 9 marzo 2020, vista la recente correzione delle specifiche tecniche approvata con provvedimento n. 1432213 del 20 dicembre 2019.

BONUS PUBBLICITÀ

Entro il 31 marzo 2020 va presentata la comunicazione per gli investimenti incrementali

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sezione del proprio sito *web* destinata al *bonus* pubblicità (sono disponibili il modello e le istruzioni). Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano o intendono effettuare investimenti pubblicitari nel 2020 incrementali di almeno l'1% degli analoghi investimenti effettuati nel 2019 possono beneficiare dell'agevolazione. Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare la "*Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*", entro il 31 marzo 2020. Entro il 31 gennaio 2021 andrà presentata la "*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*" per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3, D.P.C.M. 90/2018. L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. La sezione dell'Agenzia delle Entrate relativa al *bonus* pubblicità è disponibile al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-investimenti-pubblicitari-incrementali/scheda-informativa-investimenti-pubblicitari-incrementali>.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 4 maggio 2020 le fatture elettroniche potranno essere emesse con le nuove specifiche tecniche

L'Agenzia delle Entrate, con un unico provvedimento, ha prorogato la possibilità di aderire al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" dal 29 febbraio 2020 al 4 maggio 2020 ed approvato le nuove specifiche tecniche per l'emissione della fattura elettronica che saranno obbligatorie dal 1° ottobre 2020. In particolare, vengono modificate le codifiche Tipo documento e Natura, al fine di rendere analitica l'esposizione della

tipologia di documento (integrazione, autofattura, cessione di bene e ammortizzabile, etc.) e l'esposizione della natura delle operazioni non soggette, non imponibili o in inversione contabile. Le nuove specifiche tecniche potranno già essere utilizzate dal 4 maggio 2020: fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5); dal 1° ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente provvedimento.

ENASARCO

Fissati i minimali contributivi ed i massimali provvigionali per il 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

- per gli agenti plurimandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro;
- per gli agenti monomandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro.

ACCORDO PER IL CREDITO 2019

Pubblicato l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari aderenti

L'“*Accordo per il Credito 2019*” firmato il 15 novembre 2018 tra l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali prevede l'iniziativa “*Imprese in Ripresa 2.0*”, cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

- a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e dei contratti di *leasing*;
- b) allungare la scadenza dei finanziamenti delle pmi.

È stato recentemente pubblicato l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari, disponibile al link https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf, aderenti all'iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2020. Il modulo di richiesta di una delle misure previste è disponibile al link https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Modulo%20richiesta%20imprese%202019_Accordo%202019.pdf.



1. ESPORTATORI ABITUALI: FINALMENTE PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO SULLE NOVITÀ 2020 IN TEMA DI LETTERE D'INTENTO

Con l'articolo 12-*septies*, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita) sono state introdotte rilevanti novità nella disciplina delle lettere di intento che l'esportatore abituale emette al fine di ottenere la non imponibilità sulle fatture ricevute dai propri fornitori.

Come già evidenziato in precedenti *Lettres Fiscales* le semplificazioni introdotte dal citato provvedimento sono così riassumibili:

- abolizione dell'obbligo di consegna della lettera di intento al fornitore da parte dell'esportatore abituale;
- abolizione dell'obbligo di annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l'esportatore abituale che per il fornitore);
- abolizione della consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (dispensa, peraltro, già prevista dall'Agenzia delle dogane con la nota n. 58510/2015);
- obbligo di indicazione della fattura del fornitore degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento inviata telematicamente dall'esportatore abituale, in luogo del riporto degli estremi (data e numero) della medesima;
- deciso inasprimento delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, D. Lgs. 471/1997 che nella nuova versione prevede l'irrogazione della sanzione proporzionale che va dal 100% al 200% dell'imposta in luogo della precedente sanzione fissa che va da 250 a 2.000 euro, per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità senza aver prima verificato l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale.

Rimane, invece, confermato l'obbligo dell'esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta.

Nonostante la decorrenza delle richiamate disposizioni sia stata prevista già dallo scorso 1° gennaio 2020, si era comunque in attesa dell'emanazione del relativo provvedimento attuativo che avrebbe dovuto chiarire gli aspetti operativi conseguenti alle richiamate semplificazioni. In assenza della tempestiva emanazione del citato provvedimento, molti fornitori hanno pertanto continuato a seguire la vecchia procedura (indicazione in fattura di numero e data della lettera di intento ed annotazione della stessa sul registro), tenendo comunque conto delle novità introdotte (indicazione degli estremi della ricevuta telematica della dichiarazione trasmessa dall'esportatore), anche alla luce dell'importante inasprimento di sanzioni applicabili al fornitore citate in precedenza.

È solo in data 27 febbraio 2020 che l'Agenzia delle Entrate pubblica, finalmente, l'atteso **provvedimento direttoriale n. 96911/2020** con il quale viene data attuazione alle richiamate previsioni contenute nell'articolo 12-*septies*, D.L. 34/2019.

In particolare, il provvedimento:

- aggiorna il modello di dichiarazione d'intento, modello DI, e le relative istruzioni (l'aggiornamento si sostanzia nella mancanza dello spazio riservato all'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all'anno di riferimento);
- introduce una nuova funzionalità nel “cassetto fiscale” del fornitore (consultabile tanto dallo stesso fornitore quanto da un intermediario abilitato da esso delegato), inserendovi i dati relativi alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali e recanti, evidentemente, i dati identificati del fornitore (il provvedimento chiarisce che le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dal **2 marzo 2020**).

Utilizzo vecchio modello DI

Per quanto riguarda gli esportatori abituali, negli scorsi mesi questi hanno utilizzato il previgente modello di dichiarazione d'intento; nel provvedimento viene chiarito che tale modello può ancora essere utilizzato per altri 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento. Posto che è opportuno iniziare quanto prima a utilizzare il nuovo schema di lettera d'intento, questa precisazione soprattutto esclude che le dichiarazioni già inviate debbano essere oggetto di un nuovo invio all'Agenzia delle Entrate.

Ancorché non direttamente esplicitato, alla luce delle richiamate disposizioni attuative, è ragionevole pensare che il quadro VI del modello Iva nel quale il fornitore (ancora per l'anno 2019) riepiloga i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute verrà eliminato a partire dal modello Iva 2021 per l'anno 2020.

In conclusione, si osserva che, seppur le novità introdotte intervengono nell'ottica di semplificazione degli adempimenti nei rapporti tra gli esportatori abituali ed i propri fornitori, mettendo direttamente a conoscenza questi ultimi della “richiesta” avanzata dai primi, è ragionevole attendersi comunque una comunicazione informale da parte dell'esportatore abituale, anche considerato che i fornitori potrebbero non avere la percezione che il loro cliente riveste detta qualifica e non potendo pensare che, per ogni fattura emessa, gli stessi fornitori debbano preventivamente consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale.

2. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2020 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

L'articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%.

Le percentuali si rendono applicabili *in primis* sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2020 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 103.055 euro per gli altri soggetti.

Il contributo minimale per il 2020 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	3.836,16	3.850,52
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.501,15	3.515,50

Il contributo 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2020, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.953 euro in base alla seguente ripartizione:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 47.379,00	24%	24,09%
	da 47.380,00	25%	25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 47.379,00	21,90%	21,99%
	da 47.380,00	22,90%	22,99%

Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2019 e degli acconti per il periodo di imposta 2020 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2019 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 devono essere versati entro il 30 giugno 2020 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 deve essere versato entro il 30 novembre 2020;
- i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2020 relativi al reddito minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021.

Si ricorda che l’Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione “*Dati del modello F24*” del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

3. SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2020

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali ed i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2020.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro ➔ per la generalità delle società

516,46 euro ➔ per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, ad esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento ad imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili, essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” ed indicando, quale annualità, il 2020, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

4. SCADE IL 31 MARZO 2020 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2019

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2020 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2019. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili ed agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione ed il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020>.

Particolare attenzione va prestata riguardo l'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la nuova disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

Gli utili ed i proventi corrisposti nel 2019 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2020 (non va trasmesso all'Agenzia delle Entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2019.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle Società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D. Lgs. 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati, in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2019. A seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:
 - il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
 - il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
 - il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

5. BONUS FACCIATE: PRIMI CHIARIMENTI SULL'AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO E SULLA TIPOLOGIA DI SPESE AGEVOLABILI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti con la **circolare n. 2/E/2020** in merito alla detrazione Irpef/Ires del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, introdotta dall'articolo 1 commi da 219 a 224, L. 160/2019.

La detrazione, fruibile in 10 rate annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020, riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari. I soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto di intervento sulla base di un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori.

L'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La detrazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari:

- persone fisiche;
- esercenti arti e professioni;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- soggetti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali, etc.).

La detrazione Irpef/Ires del 90% è ammessa a fronte del sostenimento di spese relative ad interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa. Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Sono agevolabili:

- gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

Non rientrano nel *bonus* facciate gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

L'articolo 2, D.M. 1444/1968 classifica come zone territoriali omogenee:

- zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;

- zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore ad 1,5 metri cubi al metro quadro.

L'edificio oggetto dell'intervento deve, pertanto, risultare dalla certificazione urbanistica rilasciata dal Comune competente. Restano escluse la zona C e le zone ad essa assimilate, cioè le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultano inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità di cui alla zona B e resta esclusa anche la zona D, cioè le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

La *ratio* dell'introduzione del *bonus* facciate è incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Sono agevolabili gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dall'edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio sia sugli altri lati dello stabile.

Non sono agevolabili gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

La circolare n. 2/2020 esemplifica alcune tipologie di interventi agevolabili:

- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna;
- la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Interventi non agevolabili

Non sono agevolabili le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

L'articolo 1, comma 220, L. 160/2019 stabilisce che nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono:

- soddisfare i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015 e,
- con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al D.M. 11 marzo 2008.

Pertanto, laddove gli interventi non siano esclusivamente di sola pulitura o tinteggiatura esterna, devono essere soddisfatti le prescrizioni ed i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche ed i valori di trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.

Sono previsti dei casi di esclusione per quanto riguarda la fruizione del *bonus* facciate in assenza dei requisiti minimi delineati (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D. Lgs. 192/2005): trattasi degli

edifici ricadenti nell'ambito della disciplina dell'articolo 136, comma 1, lettera b) e c), D. Lgs. 42/2004, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis.



Nelle more dell'emanazione di futuri decreti da parte del Ministero dello sviluppo economico, che definiscano i requisiti tecnici necessari (massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento), gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda che danno diritto al *bonus* facciate, saranno sottoposti ai controlli a campione previsti dall'articolo 14, D.L. 63/2013.

Le modalità di sostenimento delle spese agevolabili

La detrazione Irpef/Ires denominata *bonus* facciate non prevede un limite massimo di spesa ammissibile, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di verificare la congruità delle spese sostenute con il valore degli interventi eseguiti. Per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, la detrazione può essere fruita esclusivamente nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Pertanto, al fine di determinare il momento fiscalmente rilevante ai fini dell'imputazione delle spese sostenute rileva:

- il criterio di cassa per le persone fisiche, gli artisti ed i professionisti e gli enti non commerciali, che coincide con la data di pagamento delle spese che deve essere compresa nell'intervallo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
- il criterio di competenza per gli imprenditori e gli enti commerciali, in quanto l'intervento deve essere effettuato nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, nel 2020), indipendentemente dalla data di pagamento delle spese.

Parti comuni condominiali

Le spese per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali sono agevolabili alla data di effettuazione del bonifico da parte del condominio (entro il 31 dicembre 2020), indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Sono agevolabili le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse (perizie, sopralluoghi, rilascio dell'Ape); i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, l'installazione di ponteggi, lo smaltimento di materiali rimossi, l'imposta sul valore aggiunto qualora non detraibile, l'imposta di bollo ed i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico eventualmente pagata per potere disporre dello spazio insistente sull'area pubblica.

→ I contribuenti non titolari di reddito di impresa sono tenuti a:

- effettuare i pagamenti mediante bonifici "parlanti";
- comunicare preventivamente la data di inizio lavori all'azienda sanitaria locale (qualora la comunicazione sia obbligatoria per la tipologia di intervento effettuato);
- conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia ovvero qualora non vi sia necessità di titoli abilitativi, una autocertificazione in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi effettuati siano agevolabili;

- per i lavori sulle parti comuni di edifici condominiali, conservare la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori;
- nel caso di lavori eseguiti dal detentore, acquisire la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.

→ I contribuenti titolari di reddito di impresa (Irpef o Ires) sono tenuti ad effettuare gli adempimenti elencati per i contribuenti non titolari di reddito di impresa con l'unica eccezione riguardante il mancato obbligo di effettuare i pagamenti mediante bonifici “parlanti” (possono essere utilizzati altri strumenti di pagamento). L'imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta 2020 avviene secondo le regole di competenza fiscale (articolo 109, Tuir).

Se i lavori di rifacimento della facciata riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, i contribuenti devono conservare, in aggiunta a quanto già menzionato, quanto obbligatorio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007:

- a) l'asseverazione del tecnico abilitato;
- b) l'attestato di prestazione energetica.

In questo caso, entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere obbligatoriamente inviata la comunicazione ENEA (ENEA a breve pubblicherà il portale utile a tale spedizione telematica). Il mancato invio della comunicazione ENEA fa perdere il diritto alla detrazione.

6. APPALTI E SUBAPPALTI: IL NUOVO REGIME DI CONTROLLO SULLE RITENUTE D'ACCONTO

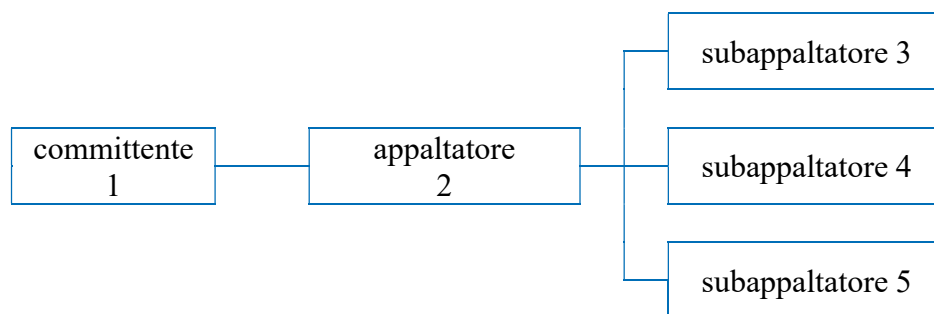
Nella precedente Lettere Fiscale abbiamo dato conto dell'introduzione della disposizione che intende evitare l'omissione del versamento delle ritenute nell'ambito di appalti e subappalti.

In data 12 febbraio 2020 è stata emanata, dall'Agenzia delle Entrate, la circolare n. 1/E/2020 con la quale sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti di cui diamo conto a seguire.

La soglia dei 200.000 euro e la catena di soggetti

Come noto, nel caso di sostituti di imposta che affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro ad un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, scatta l'obbligo di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria, ed alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

La circolare ha chiarito come determinare il superamento della soglia, specialmente nel caso di "catena di soggetti".



Innanzitutto, dobbiamo ragionare seguendo le tappe sottoelencate:

- 1) deve esistere un contatto (oppure più contratti tra i medesimi soggetti) che, nel corso dell'anno, superi la soglia dei 200.000 euro. Nella grafica che precede la condizione si verifica sempre tra i soggetti 1 e 2, anche qualora il committente sia un privato, quindi escluso dagli obblighi in analisi;
- 2) una volta riscontrata la ricorrenza del superamento del limite quantitativo, si ricercheranno gli ulteriori requisiti sugli ulteriori soggetti della catena (nella rappresentazione grafica 3, 4 e 5). Per requisiti intendiamo: la prevalenza della manodopera, il lavoro presso la sede del committente, l'utilizzo dei beni strumentali del committente.

Volendo meglio precisare, si ipotizzi che (sempre con riferimento alla struttura grafica che precede):

- il contratto tra committente ed appaltatore (1 e 2) è di 500.000;
- per la realizzazione dell'opera, il soggetto 2 affida a tre subappaltatori una quota parte del lavoro. Ad esempio, 150.000 al soggetto 3, 150.000 al soggetto 4 e 150.000 al soggetto 5;
- i soli soggetti 3 e 4 utilizzano manodopera, mentre il soggetto 5 fornisce beni, quindi non rientra nei controlli.

A fronte di tale situazione, i controlli richiesti dalla norma andranno espletati:

- da parte del soggetto 1, committente (qualora sostituto di imposta), nei confronti dei soggetti 2, 3 e 4 che, pertanto, invieranno i modelli F24 ed i prospetti di dettaglio al soggetto 1;
- da parte del soggetto 2, appaltatore, nei confronti dei soggetti 3 e 4 che, pertanto, invieranno anche al soggetto 2 i modelli F24 e i prospetti di dettaglio.

La soglia dei 200.000 euro: la successione di contratti

Il superamento della soglia può avvenire anche per effetto:

- della stipula di nuovi contratti tra i medesimi soggetti, anche in relazione a obbligazioni differenti l'una dall'altra;
- della modifica dell'originaria pattuizione, con conseguente incremento del corrispettivo originario.

Per meglio comprendere si veda la seguente rappresentazione grafica.

Data stipula	Valore (netto Iva)	Quota anno: 2020	Quota anno: 2021	Quota anno: 2022
01-07-2020	200.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
01-07-2021	400.000,00	//	133.333,00	266.667,00
TOTALE		40.000,00	213.333,00	346.667,00
		No	Sì	Sì

Nel caso di contratti con durata a “cavallo d'anno” è necessario imputare la quota di corrispettivo relativo a ciascun periodo, utilizzando il criterio mensile; vale a dire, si considera mese compiuto la frazione superiore a 15 giorni.

Nell'esempio, tra le medesime parti sono stati stipulati 2 contratti:

- il primo, con decorrenza 1° luglio 2020 e durata di 30 mesi;
- il secondo, con decorrenza 1° luglio 2021 e durata sino al 31 dicembre 2022.

Per ciascuno di tali contratti si provvede all'imputazione *pro rata temporis* (per il primo, 6/30 al 2020 e 12/30 al 2021 e 2022; per il secondo, 6/18 al 2021 e 12/18 al 2022).

Una volta imputati i dati in tabella, si verifica se per ciascun anno vi sia il superamento della soglia. Ciò non accade per il 2020, mentre si verifica la condizione per il 2021.

La circolare precisa, allora, che gli obblighi decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati da erogare dopo il 1° luglio 2021 e cesseranno il 31 dicembre 2022 (ovviamente a condizione che si verifichino i 3 requisiti più volte citati).

La tipologia degli accordi e la verifica dei requisiti

In relazione alle caratteristiche dei contratti oltre soglia, la norma richiede che:

- 1) il contenuto prevalente sia la fornitura di manodopera (quindi nessun problema ci sarà nel caso di affidamento dell'opera di costruzione di un bene, ipotizzando che il valore dei beni impiegati sia maggiore rispetto a quello del lavoro impiegato). La circolare ha precisato che, per l'effettuazione della verifica, si debba effettuare il rapporto tra il costo della manodopera impiegata nell'opera ed il corrispettivo totale dell'opera stessa. Ove il rapporto sia superiore al 50%, si applicano le cautele previste;
- 2) la manodopera si rechi a prestare la propria opera presso la sede del committente, che potrebbe essere uno stabile (ufficio, laboratorio, opificio, magazzino, etc.), ma anche un cantiere riconducibile alla responsabilità del committente. La circolare ha precisato che il “committente” non è per forza il soggetto 1 della rappresentazione grafica che precede, bensì può essere anche

il soggetto 2 che, in relazione ai soggetti 3 e 4 riveste pur sempre la figura di committente (si traslascia il soggetto 5 perché si è detto che la manodopera non viene fornita);

- 3) la manodopera utilizzi i beni strumentali del committente, ovvero ai lui riconducibili in ogni modo. Al riguardo, la circolare ha precisato che non rilevano:
- utilizzi “occasional” di beni strumentali del committente;
 - utilizzi di beni strumentali che non sono indispensabili per svolgere la prestazione affidata all’esecutore.

Diversamente da quanto si poteva intendere dalla lettura della norma, la circolare ha anche precisato che la fornitura del lavoro interinale è esclusa dall’applicazione delle nuove disposizioni; così, i clienti che utilizzano lavoro interinale fornito dalla stessa società per oltre 200.000 euro l’anno non dovranno effettuare alcun controllo.

Gli obblighi di *disclosure* e di controllo

Verificandosi tutte le condizioni descritte, i soggetti datori di lavoro dovranno:

- 1) versare un modello F24 con la specifica indicazione del codice fiscale del committente presso la cui sede ha lavorato la manodopera impiegata, provvedendo a trasmetterlo al soggetto obbligato ai controlli (vedi precedente specifica);
- 2) predisporre un apposito prospetto di dettaglio per indicare i dati, la retribuzione e le ritenute dei lavori impiegati presso la sede, a quadratura dell’importo indicato nel modello F24.

A titolo esemplificativo, la circolare propone questa rappresentazione grafica del modello:

	committe nte alfa (con requisiti)	committe te beta (senza requisiti)	committe nte gamma (senza requisiti)	dati ricavati dal cedolino paga dei dipendenti						
dipenden te	Ore lavorate	Ore lavorate	Ore lavorate	ore assen za	total e ore	ore lavora te per alfa	retribuzio ne imponibil e fiscale	ritenu te fiscali	retribuzio ne attribuib ile ad alfa	ritenute attribuib ili ad alfa
	①	②	③	④	⑤	⑥ = 1/5	⑦	⑧	⑨ = 7x6	⑩ = 8 x 6
A	50	50	50	50	200	25%	1.800	500	450	125
B	100	40	40	20	200	50%	1.500	400	750	200
C	//	80	80	40	200	//	1.500	300	//	//
D	150	//	//	50	200	75%	2.000	600	1.500	450
									2.700	775

Dal prospetto si evince che:

- 1) dovranno essere comunicati al committente solo i dati dei dipendenti impiegati presso la sua sede (nel caso, il dipendente C rimane del tutto estraneo in quanto non ha lavorato presso il cantiere di Alfa, unico committente per il quale si verificano i requisiti);
- 2) si dovrà segnalare l’ammontare della retribuzione e delle ritenute, ricavando l’attribuzione ponendo a rapporto le ore lavorate presso il cantiere rispetto alle ore retribuite del dipendente;
- 3) le somme versate con modello F24 specifico (committente Alfa) dovranno essere pari a 775 euro.

La circolare aggiunge solo che, per il periodo sino al 30 aprile 2020, non saranno irrogate sanzioni ai soggetti che:

- provvedono all’invio del predetto dettaglio al committente;
- non versano le ritenute specificamente per committente, ma con un unico modello F24.

I controlli del committente

Segnaliamo che, purtroppo, la circolare precisa che il committente deve esercitare un controllo che appare più che “meramente formale”, dovendo verificare:

- 1) che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dal lavoratore (coerenza con le misure previste dai contratti collettivi di lavoro, effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente);
- 2) che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali;
- 3) che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti identificati nella tabella citata. Al riguardo, si precisa che il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

Al riguardo, è stata fornita un’utile tabella dei crediti che, in capo al datore di lavoro, non subiscono limitazioni alla compensazione, cui può fare tranquillamente riferimento anche il committente:

Codice F24	Descrizione codice
1250	Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto
1304	Eccedenze di ritenute effettuate da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta, di competenza esclusiva erariale
1614	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Sicilia
1627	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati articolo 15, comma 1, lettera b), D. Lgs. 175/2014
1628	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi- articolo 15, comma 1, lettera b), D. Lgs. 175/2014
1629	Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi – articolo 15, comma 1, lettera b), D. Lgs. 175/2014
1631	Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale- art.15, comma 1, lettera a), D. Lgs. 175/2014
1632	Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'articolo 12, comma 3, Tuir
163 3	Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'articolo 16, comma 1- <i>sexies</i> , Tuir
1634	Credito d'imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale di cui all'articolo 4, comma 1, D.L. 457/1997
1669	Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - articolo 15, comma 1, lettera b), D. Lgs. 175/2014
1671	Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - articolo 15, comma 1, lettera b), D. Lgs. 175/2014
1678	Eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione

1962	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Valle d'Aosta
1963	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della Regione Sardegna
3796	Somme a titolo di addizionale regionale all'Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - articolo 15, comma, 1 lettera a), D. Lgs. 175/2014
3797	Somme a titolo di addizionale comunale all'Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale – articolo 15, comma 1, lettera a), D. Lgs. 175/2014
4331	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori Regione
4631	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia
4931	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia Sardegna e Valle
4932	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d' imposta impianti in Valle d'Aosta
6781	Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - modello 770 semplificato (risoluzione n. 9/E/2005)
6782	Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770 semplificato (risoluzione n. 9/E/2005)
6783	Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta – modello 770 ordinario (risoluzione n.
6787	Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta, applicate agli interessi di cui al D. Lgs. 143/2005
6788	Credito derivante dalle ritenute restituite dai sostituti d'imposta, applicate ai canoni di cui al D. Lgs. 143/2005
1655	Recupero da parte del sostituto d'imposta somme erogate <i>bonus</i> 80 euro

Il trattamento sanzionatorio

La norma, oltre a prevedere specifici obblighi in capo al committente, statuisce anche un relativo trattamento sanzionatorio.

Infatti, in caso di inottemperanza agli obblighi di controllo, blocco dei pagamenti e delazione tempestiva all'Agenzia delle Entrate, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

La circolare precisa che la somma addebitata al committente per mancata esecuzione dei controlli non è di natura tributaria; pertanto, non può essere oggetto di ravvedimento.

I soggetti virtuosi che sfuggono agli obblighi

Tutti gli obblighi sopra richiamati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

- risultino in attività da almeno tre anni (non è sufficiente la mera titolarità di una partita Iva inattiva), siano in regola con gli obblighi dichiarativi ed abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi su modello F24 (per qualsiasi somma: imposte, ritenute, Iva, contributi, etc.) versamenti per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive,

alle ritenute ed ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la certificazione solo dietro presentazione di apposita richiesta che deve essere avanzata presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Non è ancora possibile ottenere la certificazione in modo telematico, anche se è stato promesso che a breve si potrà rinvenire la certificazione direttamente nel cassetto fiscale.

7. EFFICACIA IMMEDIATA PER LE MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO

L'articolo 1, commi 691 e 692 intervengono abrogando il regime super-forfettario di cui all'articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, previsto per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che conseguono ricavi compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro, nonché modificando alcune previsioni, in particolare i requisiti di accesso e le cause di esclusione, relative al regime forfettario (per coloro che conseguono ricavi o compensi per un importo non superiore a 65.000 euro).

Mentre la decorrenza della prima disposizione è chiara (si trattava di una disposizione che sarebbe dovuta entrare in vigore ad inizio 2020, e che invece la recente legge di bilancio ha abrogato alla radice), in relazione al secondo gruppo di interventi sono state sollevate perplessità circa un loro effetto immediato.

Le modifiche al regime forfettario

La Legge di Bilancio 2020 ha modificato il regime forfettario previsto per i contribuenti che hanno totalizzato ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro.

In particolare:

- nell'ambito dei requisiti di accesso viene reintrodotta il limite alle spese sostenute per il personale che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari;
- viene inibita la possibilità di applicare il regime forfettario ai soggetti che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell'anno precedente, nel qual caso il contribuente può comunque applicare il regime agevolato);
- è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Se il contribuente sceglie di certificare con e-fattura tutte le proprie operazioni, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni;
- ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.

La decorrenza

Tema centrale di tali modifiche riguarda la decorrenza delle prime due disposizioni; in altre parole, qualora nel corso del 2019 il contribuente abbia superato uno di tali parametri, la fuoriuscita deve considerarsi operativa già dal 2020?

Sul tema l'Agenzia delle Entrate si era espressa nel con la circolare n. 10/E/2016 in relazione a disposizioni del tutto simili a quelle oggi introdotte, affermandone l'immediata applicabilità. Ciò posto, nelle scorse settimane, erano state sollevate importanti perplessità alla luce dello statuto dei diritti del contribuente e di quanto affermato nella circolare n. 9/E/2019 in relazione ad altre cause di esclusione introdotte lo scorso anno.

Il chiarimento

Sul punto si è finalmente espressa l'Agenzia delle Entrate tramite la risoluzione n. 7/E/2020, sciogliendo il dubbio in direzione di una immediata applicazione di tali previsioni, con una fuoriuscita immediata dei contribuenti che abbiano realizzato tali condizioni sullo scorso periodo d'imposta 2019.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'applicazione di tali misure già dal 2020 non sarebbe in alcun modo in contrasto con l'articolo 3 dello statuto dei diritti del contribuente.

8. CORRISPETTIVI TELEMATICI: INTERVIENE LA PRASSI UFFICIALE DELL'AGENZIA

Nello scorso mese di febbraio con due distinti documenti di prassi, la risoluzione n. 6/E/2020 e la successiva circolare n. 3/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al nuovo obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

I chiarimenti della risoluzione n. 6/E/2020

Con la risoluzione n. 6/E/2020 l'Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle difficoltà emerse in questa prima fase dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per coloro che nel 2018 hanno superato i 400.000 euro di volume d'affari, ribadendo quanto già precisato in occasione della manifestazione Telefisco organizzata dal Sole 24Ore, ha concesso un più ampio termine per provvedere senza sanzioni alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri riferiti al secondo semestre 2019.

Si ricorda che per tali soggetti, il cui obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è decorso sin dal 1° luglio 2019, la trasmissione dei corrispettivi poteva avvenire senza sanzioni, nel semestre 1.7.–31.12.2019 (c.d. periodo transitorio), entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle relative operazioni.

Tenendo conto delle difficoltà emerse in questa prima fase di applicazione l'Agenzia delle Entrate con il richiamato documento di prassi permette, a chi non ha trasmesso i corrispettivi relativi al secondo semestre 2019, di provvedervi entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2020 sempre senza applicazione di alcuna sanzione, ma alla condizione che i corrispettivi abbiano correttamente concorso alle liquidazioni con riferimento al periodo di effettuazione delle operazioni.

L'altro atteso chiarimento, anch'esso segnalato in via anticipata, ha invece riguardato i commercianti al minuto che intendano procedere all'emissione volontaria della fattura in luogo della memorizzazione elettronica e relativa trasmissione telematica dei corrispettivi. Il dubbio nasceva dal fatto che, letteralmente l'articolo 22, D.P.R. 633/1972 prevede l'obbligo di emissione della fattura in capo all'esercente, unicamente nel caso di "richiesta del cliente". Superando, quindi, il dato formale della disposizione normativa, l'Agenzia delle Entrate, sempre con la richiamata risoluzione n. 6/E/2020, ha concluso per la possibilità di emettere volontariamente fattura in luogo del corrispettivo.

In questo caso, tuttavia, la risoluzione n. 6/E/2020 nulla dice in merito al chiarimento fornito in occasione di Telefisco 2020, secondo il quale l'esercente avrebbe potuto "sfruttare" il più ampio termine dei 12 giorni previsto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 per l'emissione/trasmissione della fattura elettronica in luogo della sua emissione contestuale (cioè nel momento di effettuazione dell'operazione) come accadeva in vigenza della disciplina precedente. Per questo motivo si ritiene opportuno seguire un atteggiamento prudentiale consistente nella consegna al cliente di un documento di cortesia nel momento di effettuazione dell'operazione. Ciò al fine di evitare, in caso di verifica contestuale, una contestazione riguardante la mancata certificazione dell'operazione.

I chiarimenti della circolare n. 3/E/2020

In data 21 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E/2020, torna sul tema dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per fornire ulteriori e più dettagliati chiarimenti che di seguito di riportano in forma di rappresentazione schematica.

Autoscuole	L'articolo 32, comma 4, D.L. 124/2019 abroga la lettera q) dell'articolo 2, D.P.R. 696/1996 e stabilisce che per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è possibile fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale
Titoli di viaggio	La rivendita dei titoli di viaggio, nel presupposto che l'imposta è assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto ai sensi dell'articolo 74, Decreto Iva, non è oggetto di nuova ed autonoma certificazione ai fini Iva. Tale indicazione vale, in linea generale e salvo eccezione, per tutte le operazioni ricadenti nell'alveo del regime Iva c.d. "monofase" di cui all'articolo 74 del Decreto Iva nelle quali vi è un unico soggetto debitore d'imposta individuato dalla norma – ossia, il primo cedente – mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell'Iva
Esonero per operazioni collegate e connesse	Mentre le operazioni collegate e connesse sono sempre escluse, a prescindere dal volume d'affari del soggetto che le pone in essere, le operazioni marginali sono tali solo ove rimangano nel limite dell'1% del volume d'affari complessivamente generato dal medesimo soggetto, tenendo in considerazione che il periodo rispetto al quale operare il confronto è l'anno precedente
Ultimazione prestazioni di servizi - duplicazione	Nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorrerà memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commerciale - perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini Iva - richiamando gli elementi identificativi di quello precedente
Esenzione da imposta di bollo	Nel presupposto che la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché l'emissione del documento commerciale, <i>"sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale"</i> mediante scontrino e ricevuta fiscale, e che detti documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, è coerente ritenere che anche il documento commerciale utilizzato per <i>"rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni"</i> , benefici della medesima esenzione
Tipologie di carburante diverse da benzina e gasolio	Qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione diverse da benzina e gasolio, l'obbligo di certificazione viene meno stante l'articolo 1, D.M. 10 maggio 2019 che esclude tali regole nei casi dell'articolo 2, comma 1, D.P.R. 696/1996
Prestazioni di servizi rese	In tutte le ipotesi in cui una prestazione sia resa, indipendentemente dal momento impositivo Iva e, dunque, anche laddove non vi sia alcuna somma riscossa, va emesso il documento commerciale poi trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate
Ventilazione dei corrispettivi	Nel documento commerciale rilasciato all'acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell'aliquota Iva relativa al bene ceduto, come

	prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore “VI”, “Ventilazione Iva”.
Credito d'imposta per acquisto/adattamento registratori telematici	• l'acquisto/adattamento riguarda sia modelli nuovi, sia usati, purché conformi alle norme vigenti in materia • è possibile fruire del credito d'imposta anche per le acquisizioni a mezzo di <i>leasing</i> • non possono fruire del credito coloro che acquistano detti strumenti per la successiva cessione a vario titolo (ad esempio le società di <i>leasing</i>) • per i soggetti esonerati dalla registrazione della fattura di acquisto/adattamento del registratore telematico (ad esempio i contribuenti in regime forfettario) il credito d'imposta spetta a partire dal mese successivo all'acquisto/adattamento e del suo avvenuto pagamento • in caso di pagamento rateale la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto
Sanzioni	• memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento inscindibile. Ne deriva, quindi, che il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione, è sanzionabile al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato. La sanzione, pertanto, volendo colpire l'omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso, in quanto nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un'unica sanzione <i>ex</i> articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, D. Lgs. 471/1997 • è sanzionata anche l'ipotesi in cui il normale adempimento sia impedito da eventi straordinari (come un dispositivo fuori servizio): in tale eventualità, da considerarsi come eccezionale, la memorizzazione viene sostituita da procedure alternative (i.e. <i>“annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica”</i>), ma la trasmissione dei dati è comunque indispensabile al fine di non incorrere in sanzioni • restano applicabili, seppure in riferimento ai soli apparecchi atti all'emissione degli scontrini fiscali: - le disposizioni che colpiscono l'omessa installazione dei misuratori fiscali; - le relative sanzioni accessorie; - le omesse annotazioni nelle ipotesi di mancato o irregolare funzionamento dei citati misuratori, ovvero la mancata tempestiva richiesta di intervento per la loro manutenzione; - le disposizioni che colpiscono la manomissione o alterazione degli stessi apparecchi e dei loro stampati

9. PICCOLE SRL E NOMINA DEL SINDACO O REVISORE: ARRIVA LA PROROGA

Più tempo alle piccole Srl per la nomina del revisore, dopo che è già trascorso il termine del 16 dicembre 2019 entro il quale si doveva procedere all'adempimento, unitamente alla modifica degli statuti ove necessario (ad esempio, per inserire la figura del sindaco unico o del revisore unico).

Il Decreto Milleproroghe, definitivamente convertito in Legge il 28 febbraio, ha infatti introdotto un termine mobile (in sostituzione della precedente data fissa) stabilito *“entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, cod. civ.”*.

Ciò significa, che l'assemblea di nomina potrà essere tanto nel mese di aprile, quanto in quello di giugno per le società che, avendone i requisiti, profittano del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio.

Tipologia di controllore

L'articolo 2477, cod. civ. prevede che l'atto costitutivo delle Srl può prevedere la nomina di un Organo di controllo o di un revisore, determinandone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

Se non previsto diversamente, l'Organo di controllo è composto da un solo membro effettivo.

Pertanto, in relazione alla previsione statutaria, le società interessate potranno nominare:

- 1) un sindaco unico, con funzioni di controllo di legalità e di revisione legale;
- 2) un collegio sindacale;
- 3) un revisore unico.

Quando scatta l'obbligo

L'obbligo di nomina scatta quando la società (alternativamente):

- 1) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- 2) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- 3) ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
 - attivo di stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Secondo l'originaria norma, che imponeva la nomina entro lo scorso 16 dicembre 2019, gli esercizi di riferimento per la verifica di cui al precedente punto 3) erano il 2017 e 2018.

Per effetto del nuovo termine, invece, gli esercizi divengono il 2018 e il 2019, con possibili effetti negativi o positivi, a seconda dell'evoluzione delle 3 grandezze considerate.

Ad esempio, potrebbe accadere che, lo scorso 16 dicembre, non vi fossero le condizioni per provvedere alla nomina osservando i dati del 2017 e 2018, mentre le medesime ricorrano considerando i bilanci del 2018 e 2019.

Primo bilancio soggetto a controllo

Il differimento del termine suddetto determina che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 non dovrà essere accompagnato da alcuna revisione.

Diversamente, la nomina al 16 dicembre scorso ha determinato l'obbligo di applicare i controlli e redigere la relazione già dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

La sorte delle società che hanno già provveduto alla nomina

Per nulla chiara è la sorte delle società che, rispettando la precedente scadenza, abbiano già provveduto alla nomina del revisore; tale atto, ponendosi come tempestivo rispetto al nuovo termine, risulta allineato con il tenore della nuova norma. Procedure di revoca appaiono delicatissime, mentre le dimissioni non sono ammesse; ne deriverebbe l'obbligo di rilasciare la relazione di revisione già per il bilancio 2019.

Si evidenzia, pertanto, un'evidente disparità di trattamento che il Legislatore non si è preoccupato di risolvere.

Appare, dunque, indispensabile attendere indicazioni ufficiali al riguardo.

10. AMPLIATO IL PERIMETRO DEI BENI FINITI

In base a quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate con la **risposta ad interpello n. 71 del 21 febbraio** scorso si considerano “beni finiti”, con la possibilità di beneficiare dell'aliquota iva ridotta del 10% i seguenti beni:

- la ringhiera per balcone,
- la ringhiera per recinzione,
- le tettoie per balconi,
- le terrazze montate sul pavimento e/o sulla facciata dell'edificio,
- i beni simili.

Per meglio comprendere la materia di cui trattiamo occorre soffermarsi sulla distinzione tra “beni finiti” e “beni significativi” e a tal proposito è utile richiamare la circolare n. 15/E/2018 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti riguardo all'ambito di applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La citata circolare deriva dalla norma di interpretazione autentica di cui alla Legge di Bilancio 2018, in materia di “beni significativi”.

Secondo l'Agenzia delle Entrate si applica l'aliquota Iva ridotta del 10% alla fornitura di beni necessari per la realizzazione di interventi di recupero edilizio ed in particolare ai beni finiti:

- ad esclusione delle materie prime e dei semilavorati, necessari per la realizzazione di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, eseguiti su qualsiasi tipo di immobile senza che siano richieste altre condizioni e, quindi, anche quando essi vengano acquistati direttamente dal committente (n. 127-terdecies, della Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972);
- le materie prime ed i semilavorati, necessari per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ma solo se forniti dallo stesso soggetto che effettua l'intervento di recupero, ed a condizione che tali beni finiti non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nell'ambito dell'intervento (beni significativi).

Quindi, solo ove si tratti di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, ed i beni siano forniti dall'esecutore della prestazione, rientrano nella definizione di “beni significativi” di cui al D.M. 29 dicembre 1999 e si dovrà applicare la specifica disciplina dell'articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999 che prevede l'applicazione dell'imposta agevolata solo fino a concorrenza del valore del bene significativo, come negli esempi che seguono:

Esempio 1

Prestazione idro sanitaria con installazione di nuova caldaia

Corrispettivo complessivo dell'intervento 1.000 euro

Prezzo della caldaia 600 euro

Aliquota agevolata applicabile a 800 euro (400 di prestazione a cui aggiungere 400 di valore della caldaia, appunto il limite del valore della prestazione stessa)

La differenza pari a 200 euro sarà assoggettata ad aliquota ordinaria (22%)

Esempio

2

Prestazione idro sanitaria con installazione di nuova caldaia

Corrispettivo complessivo dell'intervento 1.000 euro

Prezzo della caldaia 450 euro

Poiché il valore del bene significativo non supera la metà del corrispettivo complessivo il prestatore emetterà una fattura con Iva al 10% per l'intero corrispettivo

Tornando ai “beni finiti”, affinché ad essi possa applicarsi l'Iva ridotta e non la ordinaria del 22% essi devono mantenere una propria individualità e una propria autonomia funzionale e inoltre devono essere rimovibili e sostituibili dalla struttura di cui fanno parte senza che questo possa comportargli la perdita delle loro caratteristiche ed in modo tale che possano essere riutilizzati.

➔ Mancando queste caratteristiche, il bene sarà assoggettato ad aliquota ordinaria.

Pur avendo fornito una definizione, l'Agenzia delle Entrate non ha mai elencato i beni rientranti in tale fattispecie con la conseguenza che oggi non esiste una elencazione esaustiva di essi, è tuttavia possibile far rientrare in tale categoria, oltre a quelli di cui al commentato interpello, i seguenti beni:

ascensori
montacarichi
infissi
sanitari
prodotti per la realizzazione degli impianti elettrici e idricosanitari
porte
scale a chiocciola

➔ Per ogni altro bene si ritiene necessario effettuare un espresso approfondimento prima di applicare l'aliquota ridotta del 10%.

Diversamente i beni significativi sono individuati, in modo tassativo, dal D.M. 29 dicembre 1999; la tassatività va intesa in senso assoluto, salvo il caso in cui si tratti di beni che hanno la stessa funzionalità di quelli contenuti nel citato decreto anche se hanno una denominazione tecnica o commerciale differente.

11. L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019

Sono ormai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2019.

L'iter di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal Codice civile. La sequenza temporale può essere riassunta nella tabella che segue.

Adempimento	Soggetto tenuto all'adempimento	Scadenza	Data ultima per esercizio chiuso al 31 dicembre 2019	
			Termine ordinario	Termine prorogato
Predisposizione progetto di bilancio	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1, cod. civ.)	30 marzo 2020	29 maggio 2020
Predisposizione relazione sulla gestione				
Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Collegio sindacale				
Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Revisore contabile				
Deposito progetto di bilancio e allegati, relazioni degli organi di controllo presso la sede sociale	Organo amministrativo + Organi di controllo	Entro 15 giorni dalla data fissata per l'assemblea di approvazione (articolo 2429, comma 1, cod. civ.)	14 aprile 2020	13 giugno 2020 (sabato)
Celebrazione assemblea per approvazione bilancio	Convocazione a cura Organo amministrativo	Entro 120 – 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (articolo 2364, comma 2, cod. civ.)	29 aprile 2020	28 giugno 2020 (domenica)
Deposito del bilancio approvato presso il Registro Imprese	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (articolo 2435, comma 1, cod. civ.)	29 maggio 2020	28 luglio 2020

L'approvazione della bozza di bilancio

L'Organo amministrativo della Società deve provvedere ad approvare la bozza del bilancio entro il prossimo 30 marzo; tale data risulta il termine ultimo qualora sia presente un Organo di controllo, situazione nella quale rientrano anche tutte le piccole Srl che hanno nominato il revisore entro lo scorso 16 dicembre 2019.

È, infatti, necessario:

- concedere 15 giorni di tempo al controllore, per predisporre la propria relazione;
- disporre della documentazione completa da depositare presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono la data fissata per l'assemblea di approvazione.

Poiché il Codice prevede che il bilancio sia approvato nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (momento coincidente con la data del 29 aprile), si possono agevolmente ricavare le scadenze sopra riportate.

La facoltà di fruire dello slittamento a 180 giorni

Rammentata la casistica normale, possiamo ricordare che il Codice concede, in talune fattispecie, la possibilità di fruire di un maggior lasso temporale per la predisposizione e approvazione del rendiconto annuale.

L'articolo 2364, comma 2, infatti, prevede che l'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Lo statuto, però, può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni:

- nel caso di Società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi, gli Amministratori segnalano la circostanza nella relazione sulla gestione.

Ne deriva, dunque, che per profittare del maggior termine è necessario che lo statuto preveda tale casistica e, inoltre, che si rinvenga una motivazione specifica.

A titolo esemplificativo (oltre al caso del bilancio consolidato), la dottrina ritiene valide cause di slittamento del termine le seguenti:

- 1) necessità di valutazione delle partecipazioni in altre società, specialmente se con metodo del patrimonio netto;
- 2) difficoltà nei calcoli per opzione per consolidato o trasparenza fiscale;
- 3) dimissioni degli amministratori e nomina nuovi soggetti;
- 4) ampliamento territoriale della società senza adeguata struttura amministrativa;
- 5) esistenza di più sedi periferiche che fanno convergere i dati alla sede principale;
- 6) variazione del sistema informatico;
- 7) necessità di valutazione dei SAL con approvazione del committente;
- 8) dimissioni e/o maternità del responsabile amministrativo;
- 9) causa di forza maggiore (furto, incendio, etc.), **CORONAVIRUS**
- 10) decesso o grave malattia dell'amministratore unico.

Si rammenta che l'onere di individuare la motivazione ricade sull'Organo amministrativo, che dovrà puntualizzare tale circostanza in un verbale da formalizzare entro la scadenza del 30 marzo; non è obbligatorio, anche se consigliabile, fornire apposita informativa ai soci.

La reiterazione nel tempo di rinvii nella predisposizione e approvazione del bilancio (con esclusione delle casistiche di fisiologica necessità), potrebbe configurare ipotesi di responsabilità per l'Amministratore che, evidentemente, non risulta avere predisposto una adeguata struttura amministrativa e contabile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'Organo amministrativo, come dettagliato sopra, deve assolvere al proprio compito di predisporre la bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l'approvazione.

La data di fissazione del consesso dovrà rispettare il termine:

- del 29 aprile, nelle ipotesi ordinarie;
- del 28 giugno, nelle ipotesi di rinvio (il termine cade di domenica, ma nulla vieta di celebrare l'assemblea anche di giorno festivo).

Nessuna responsabilità, invece, ricade sull'Organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la maggioranza necessaria per la regolare costituzione.

A tale riguardo, ricordiamo che:

- in caso di assemblea deserta, ove sia presente l'Organo amministrativo, sarà opportuno redigere un verbale di memoria nel quale si dia atto dell'impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di assemblea deserta);
- nel caso in cui fosse prevista, dal Codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;
- ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l'assemblea non si costituisse nemmeno in tale occasione, l'Organo amministrativo dovrà procedere ad una nuova convocazione, rispettando un termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. Si rammenta che la continua inattività dell'assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, cod. civ., specialmente in occasione dell'appuntamento annuale di approvazione del bilancio.

Spa	Seconda convocazione e convocazioni ulteriori sono previste per legge e dallo statuto	Articolo 2369, cod. civ.
Srl	La seconda convocazione non è normata dal codice, ma potrebbe essere prevista dallo statuto	Articolo 2479- <i>bis</i> , cod. civ.

L'assemblea totalitaria

Pur essendo consigliabile la convocazione secondo le regole ed i tempi fissati dallo statuto, è formalmente valida una riunione nella quale l'intera compagine societaria, l'intero Organo amministrativo e quello di controllo (ove esistente) si siano riuniti spontaneamente e si dichiarino informati sugli argomenti da discutere e disposti a farlo.

Per le Spa è ammessa l'assemblea totalitaria con la sola partecipazione, oltre dei soci, della maggioranza dell'Organo amministrativo e di controllo (articolo 2366, commi 4 e 5).

Per le Srl è ammessa l'assemblea totalitaria quando sono presenti tutti i soci, e tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti (articolo 2479-*bis*, comma 5).

L'assemblea totalitaria appare molto delicata, in quanto rappresenta una sorta di deroga alle regole di funzionamento ordinarie; sarà allora indispensabile raccogliere la conferma dei partecipanti con il consueto foglio presenze.

In ogni caso, si ribadisce che la forma più certa per rendere regolare la riunione (specialmente nelle fattispecie litigiose) è quella della convocazione formale.

In tale ipotesi, trattandosi di una riunione non programmata e spontanea, si potrebbe anche dubitare delle validità di eventuali deleghe attribuite a terzi da parte dei soci, proprio per l'assenza della formale convocazione e della conoscibilità dell'ordine del giorno della riunione.

Il regolare esercizio del diritto di voto

Si rammenta, in chiusura, che la regolare manifestazione del diritto di voto è limitata dalla vigente normativa antiriciclaggio in particolari fattispecie.

L'Amministratore, infatti, a norma dell'articolo 22, D. Lgs. 231/1997, ha l'onere di acquisire la documentazione comprovante la titolarità effettiva dei soci, anche richiedendola direttamente ai medesimi. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli Amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo, ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente, rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del Codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

La presenza dell'eventuale Organo di controllo nella Società, determina la necessità di verificare l'assolvimento di tale onere, diversamente risultando viziata la manifestazione del voto in occasione dell'approvazione del bilancio.



PRINCIPALI SCADENZE

DAL 16 MARZO 2020 AL 15 APRILE 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal **16 marzo 2020** al **15 aprile 2020**, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo successivo per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011 e delle indicazioni del D.L. 9/2020 in tema di CORONAVIRUS aventi valenza nazionale.

SCADENZE FISSE

**16
marzo**

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2020 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2020.

Versamento saldo Iva 2020

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099.

Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli

	importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.
18 marzo	Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 febbraio.

20 marzo	Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 marzo	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
31 marzo	CUPE e CU 2020 Scade oggi il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nel 2019, ovvero della consegna delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempre relativi al 2019. CU 2020 Scade oggi, a seguito della proroga di cui al D.L. 9/2020, il termine di presentazione all'Agenzia delle entrate della CU 2020 qualora essa contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato). Modello EAS Scade oggi l'invio del modello EAS per comunicare le variazioni intervenute nel 2019. Corrispettivi telematici Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi del mese di febbraio, da parte dei soggetti obbligati dal 1° gennaio ma che non dispongono ancora del registratore di cassa telematico. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

	Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2020. Comunicazioni STS Scade oggi il termine per l'invio telematico al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2019.
15 aprile	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

**Corso di Porta Nuova, 15
20121 Milano**

**Tel. +39 02 31 32 36
Fax +39 02 33 61 47 72**

**Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma**

**Tel. + 39 06 92919104
Fax. + 39 06 92919104**

**Web www.studiocassinis.com
e-mail info@studiocassinis.com**

